



All' arch. Tommaso Brasiliano
t.brasiliano.arch@pec.archrm.it

e.p.c. Al Municipio II
Sportello Unico Attività Produttive

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura
Direzione Sportelli Unici
Direttore

OGGETTO: chiarimenti inerenti la presentazione delle istanze relative al "Procedimento Unico" di cui al D.P.R. 160/2010 ss.mm.ii e riguardanti la concessione di suolo pubblico e il contestuale rilascio del titolo abilitativo per l'installazione dei chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita al dettaglio di fiori.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, acquisita dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot.n. QI/31553 del 21/02/2018, si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale protocollo n° CB/6128/2017 (rep.n° CB/1372/2017) del 17/05/2017, a firma dell'ing. Luciano Berardi della Direzione Tecnica del Municipio Roma II, veniva concessa l'occupazione permanente di suolo pubblico per l'attività commerciale DI CUI all'oggetto, subordinata al rilascio di Permesso di Costruire, con l'obbligo per il concessionario di depositare presso il Municipio, entro 30 giorni dalla data della Determinazione sopra richiamata, copia della relativa richiesta, inoltrata al Dipartimento competente."
- con prot. n. QI/106169 del 15/06/2017 è stata presentata presso codesto Dipartimento la richiesta di Permesso di Costruire inerente la realizzazione di un chiosco prefabbricato metallico per la vendita di piante e fiori, da realizzarsi nell'area pubblica sita in via Cesare Fracassini, angolo via Flaminia nel Municipio II, a firma dell'arch. Tommaso Brasiliano;
- con nota prot. n. QI/193872 del 17/11/2017, la U.O. Permessi di Costruire trasmetteva per competenza il fascicolo progettuale, prot. n. QI/106169/2017, al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura, quale Amministrazione competente al rilascio del suddetto titolo, come determinato ai sensi dell'O.S. interdipartimentale prot. n. QH/79383/2015;
- Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e Agricoltura, con successiva nota prot. n. QHCP/65197 del 01/12/2017, trasmetteva lo stesso fascicolo al Municipio II, territorialmente competente ai fini della valutazione dell'istanza in esame in relazione alla tipologia dell'intervento secondo l'organigramma funzionale del decentramento amministrativo;

Considerato che:

- il titolare dell'attività in questione già corrisponde da tempo tutti gli oneri richiesti e dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico, come se l'istruttoria fosse stata completata ed il manufatto edilizio già realizzato e come se l'attività commerciale fosse in svolgimento;
- l'attuale incertezza riferita all'univoca individuazione dell'Ufficio competente in materia è contraria ai principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

Per quanto sopra premesso e considerato, l'Ufficio scrivente, al fine di pervenire alla conclusione del procedimento, su istanza privata, secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, preso atto dei disagi di natura burocratica testimoniati in premessa, ritiene opportuno ribadire che:

- ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", è espressamente disposto quanto segue: è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività (rif. art. 2, co. 1, Capo I DPR 160/2010)...omissis...Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (rif. art. 4, co. 1, Capo II DPR 160/2010). Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241...omissis...il provvedimento conclusivo del procedimento (...) è ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste (rif. art. 7, commi 3 e 6 Capo IV DPR 160/2010);
- con specifico riferimento alla presentazione di istanze di parte privata, aventi ad oggetto la realizzazione di chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita al dettaglio di fiori, tali attività sono espressamente disciplinate dal Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 08/10/2013, nel cui Titolo II si disciplinano chiaramente sia i criteri di collocazione delle strutture medesime, nonché le caratteristiche tecniche dei chioschi (artt. 2, 3 e 4); così come viene inequivocabilmente definito l'iter procedurale di autorizzazione, individuando sempre il SUAP quale ente preposto al rilascio del provvedimento unico abilitativo finale, anche con contestuale rilascio della concessione di suolo pubblico (artt. 5 e 6);

Per quanto sopra rappresentato, va certamente sottolineato che il provvedimento relativo alla concessione di occupazione di suolo pubblico non può valere anche come permesso di costruire per l'installazione di un chiosco, trattandosi di materie sottoposte a disciplina diversa, rimesse ad uffici distinti e rispondenti a diverse finalità. Il rilascio della concessione di suolo pubblico infatti non possiede alcuna valenza autorizzativa sul piano edilizio: di fatto non esime dal conseguimento del titolo abilitante all'edificazione. Ad affermarlo recentemente è il TAR Lazio, sez. II ter Roma, tramite la sentenza n. 4403 del 20 marzo 2015.

E' però necessario evidenziare che l'interconnessione tra le diverse autorizzazioni (concernenti l'esercizio del commercio, l'occupazione del suolo pubblico e l'intervento edilizio per l'installazione del chiosco) non viene meno per il solo fatto che i titoli di autorizzazione associati siano autonomi. Deve di conseguenza ritenersi che il venir meno di uno di tali titoli rende privo di funzione e, quindi, di efficacia anche l'altro. Non esiste, dunque, una priorità o prevalenza dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rispetto alle altre autorizzazioni, ma una relazione di collegamento funzionale.

È quindi pacifico che la **manca** **za di titolo edilizio** costituisce **motivazione sufficiente a dar conto** della disposta decadenza dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Motivazioni queste per ritenere sensato il ricorso al Procedimento Unico, come espressamente ordinato con il D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii, di contestuale rilascio sia dell'occupazione di suolo pubblico che del relativo Permesso di Costruire, attraverso l'istituto della conferenza di servizi, indetta ai sensi degli artt. 14 della L. 241/90 e ss.mm.ii., dal responsabile del SUAP, quale unica Amministrazione pubblica di riferimento per le attività in oggetto.

Alla luce di quanto esposto e chiarito, l'Ufficio scrivente non ha alcuna competenza per il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione del chiosco, ma interviene rilasciando il parere di competenza su espressa richiesta del SUAP di livello municipale, all'interno del procedimento unico sopra descritto.

ROMA



Si invita pertanto l' Amministrazioni in indirizzo ad uniformare la procedura inerente la fattispecie delle istanze di cui all'oggetto, con le disposizioni richiamate nel D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. e, nello specifico, anche nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 08/10/2013;

Arch. Patrizia Di Nola
Direttore